



FOCUS SUGLI ASPETTI GIURIDICI E DEONTOLOGICI

Magg. Gen. Luigi Lista

Ministero per le disabilità

Quadro generale

Cosa si intende per CERTIFICATO MEDICO:

- un atto documentale con carattere medico legale
- un mezzo di comunicazione professionale con cui noi medici trasferiamo notizie

Presupposto:

conoscenza del valore giuridico della certificazione oltre che quella degli aspetti più strettamente tecnico-professionali che regolano tale pratica.

l'attività certificativa è parte integrante dell'attività sanitaria,
non assolve ai compiti strettamente terapeutici ma **tutela il paziente nella sua dimensione di persona depositaria di diritti e di doveri**, soggetto ed oggetto ad un tempo delle norme giuridiche.

Ipse dixit ...

- ... è una attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinato a provare la verità (C.Gerin).
- È pronuncia a carattere descrittivo che si concreta in affermazioni relative all'esistenza di qualcosa e alla qualità o situazione di una cosa o di una persona o alla verifica, ai caratteri, al tempo di un dato di fatto.
- ... Sicuramente si tratta del mezzo di informativa più frequente e comune dell'attività del medico (C.Puccini).

Definizione

« ... una attestazione scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può condurre all'affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla norma oppure a determinare conseguenze a carico dell'individuo o della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa. I contenuti possibili del certificato non vertono soltanto nella dichiarazione sullo stato di salute o di malattia, ma anche ogni fatto di natura tecnico-sanitaria oggettivamente documentato o che il medico può riscontrare direttamente nella sua pratica professionale. ...»

Il certificato medico

Posto che il “Certificato Medico” sia la riproduzione integrale, fedele, obiettiva, di fatti biologici, **direttamente constatati dal certificante**

qualsiasi sia l’ambito giuridico per il quale il certificato è richiesto, i dati o gli stati di salute che deve attestare sono esclusivamente quelli che rientrano nelle competenze della sua attività professionale (ad esempio, gli elementi anamnestici, i rilievi obiettivi, quelli diagnostici, terapeutici, prescrittivi di ausili/ortesi etc)

Giacché « ... sono competenze specifiche ed esclusive che la legge riconosce ai laureati in Medicina e Chirurgia e/o in Odontoiatria e che si acquisiscono nei rispettivi corsi di laurea.»

Codice Deontologico art. 3: “... il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca.”

REQUISITI GENERALI DEL CERTIFICATO MEDICO

Completezza – chiarezza – veridicità

- **Dati essenziali**
- **Aspetti formali**

DATI ESSENZIALI DEL CERTIFICATO INTRODUTTIVO

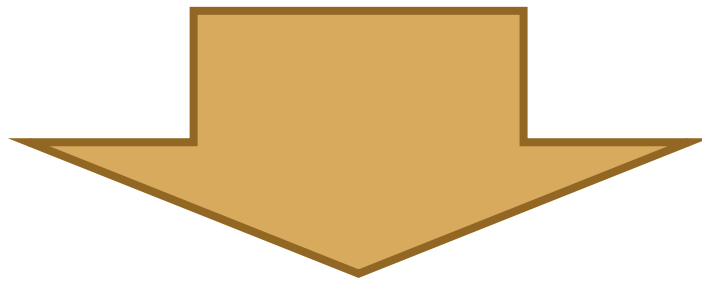
1. Dati anagrafici del paziente: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, documento di identità valido, tessera sanitaria (INPS, Messaggio n. 764/2025)
2. Dati del medico certificatore: nome, qualifica, numero iscrizione all'Ordine, struttura di appartenenza se prevista, recapito professionale (D.Lgs. 62/2024 art. 8)
3. Data e luogo di redazione: la data deve coincidere con il giorno dell'accertamento diagnostico (INPS Tutorial)
4. Contenuto clinico: diagnosi codificata ICD, decorso, prognosi, segnalazioni particolari (malattie neoplastiche in atto, intrasportabilità, ecc.), allegazione di documentazione sanitaria prevista e/o utile
5. Allegazione di ogni altra eventuale certificazione medica già rilasciata, secondo disposizioni vigenti (CML patenti di guida, esenzioni ticket, progetti riabilitativi individualizzati).
6. Dichiarazioni e consensi: informativa al paziente, consenso al trattamento dati, dati del/i tutore/i o rappresentante/i legale/i per minori/incapaci
7. Firma digitale o autografa del medico certificatore (facoltativa ma raccomandata) (INPS Messaggio 4512/2024)
8. Invio telematico obbligatorio all'INPS tramite piattaforma dedicata, con acquisizione nel Fascicolo Sanitario Elettronico (D.Lgs. 62/2024 art. 8, INPS Messaggio 764/2025)

ASPETTI FORMALI DEL CERTIFICATO INTRODUTTIVO

- **Chiarezza:** ~~leggibile e comprensibile. La forma ha la stessa rilevanza della completezza, nel nostro caso vi è il supporto telematico di un form guida per la leggibilità.~~ Comprensibile anche al soggetto a cui viene rilasciato.
- ~~Privo di abrasioni e correzioni. Nel caso di correzioni, devono essere indicate a chiare lettere e controfirmate dall'estensore.~~ **In un contesto telematico tuttavia non è possibile aggiungere correzioni autografe su modelli stampati.**
- La terminologia e il significato del certificato deve essere intellegibile e coerente fra quanto constatato e quanto dichiarato nel certificato.

Veridicità:

In caso di non veridicità il medico certificante viola sia il Codice Deontologico sia le disposizioni di legge



Il medico, cui è richiesto di rilasciare un certificato, **deve attestare** soltanto ciò che ha **direttamente constatato**, in totale aderenza alla realtà dei fatti.

Ipotesi configurabili: certificazione
compiacente, falsa, errata, alterata a
scopo di lucro (aggravante)

OCCORRE DUNQUE →

1. Veridicità e accuratezza: il medico deve attestare solo fatti clinici accertati personalmente o documentati (Art. 22 Codice Deontologico)
2. Divieto di certificati “compiacenti” o ambigui, che violano il dovere di correttezza professionale
3. Dovere di informare il paziente sulle implicazioni del certificato e sull’iter amministrativo
4. Responsabilità professionale per errori o omissioni, con obbligo di aggiornamento continuo
5. Riservatezza, Rispetto della privacy e segreto professionale nella gestione dei dati sanitari (GDPR e Art. 10 Codice Deontologico)

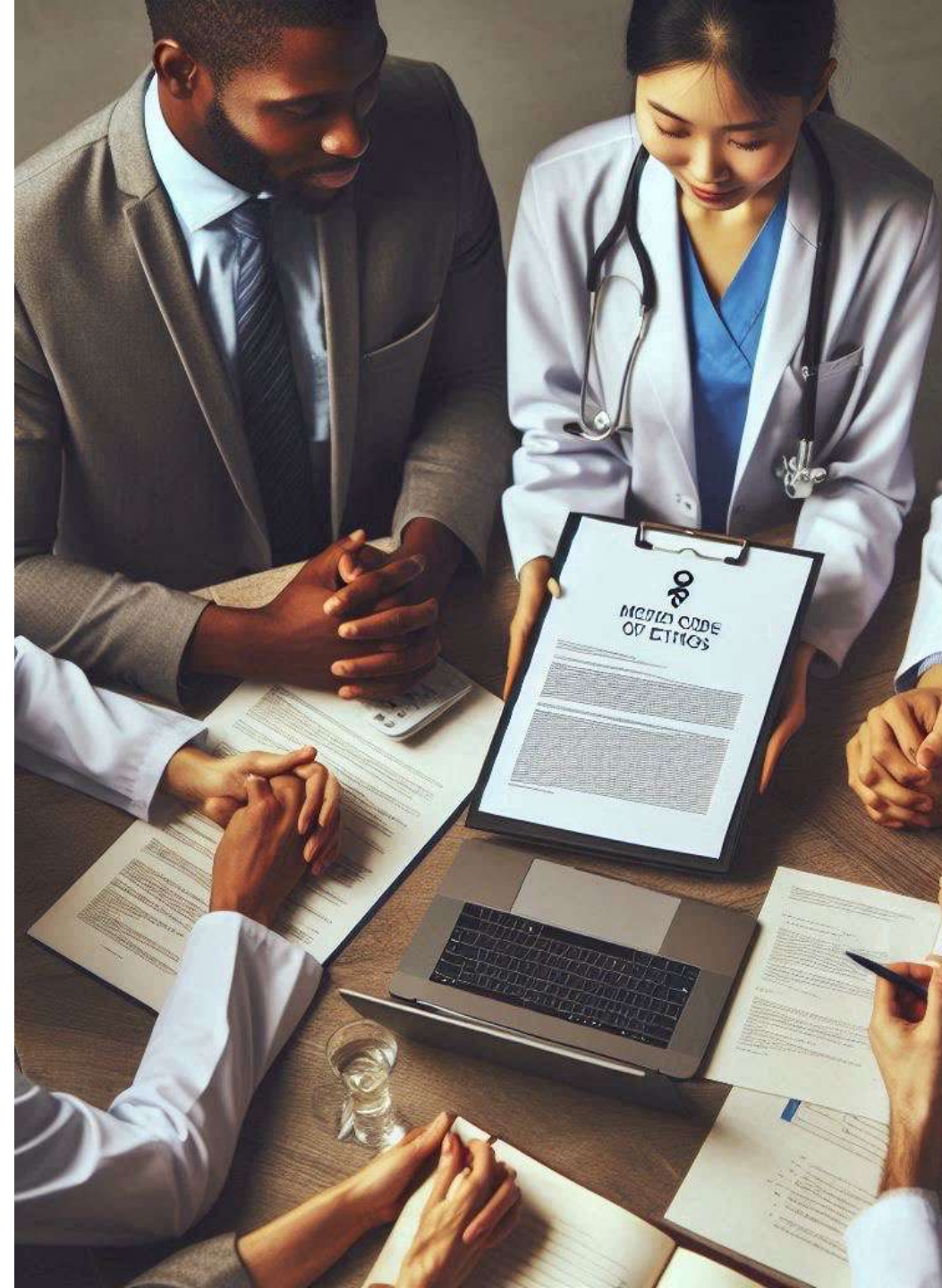
Il Codice Deontologico

Art. 22 Rifiuto di prestazione professionale

Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.

Art. 24 Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

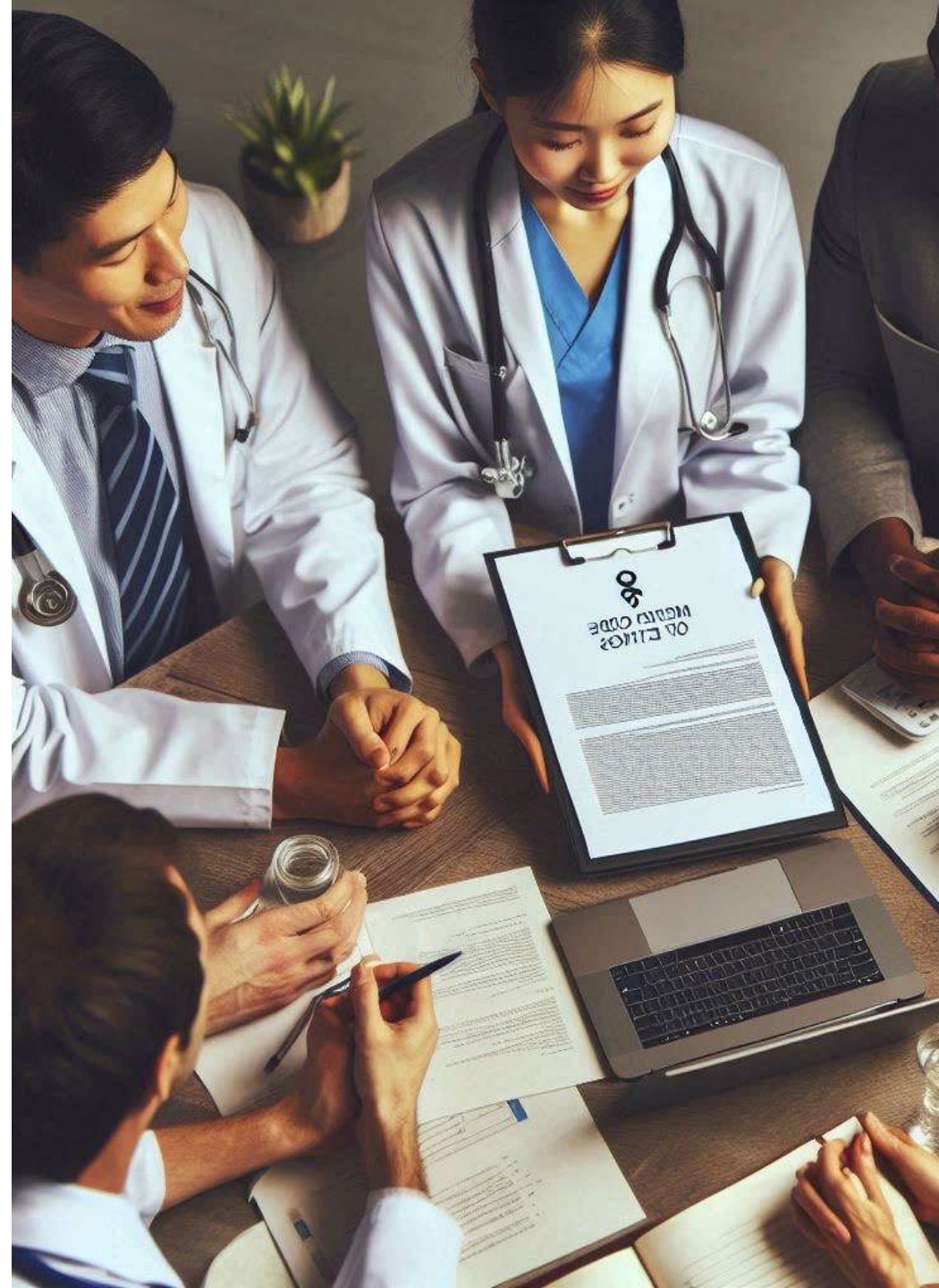


ART. 10 CODICE DEONTOLOGICO: *Documentazione e tutela dei dati*

Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.

Deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.

Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

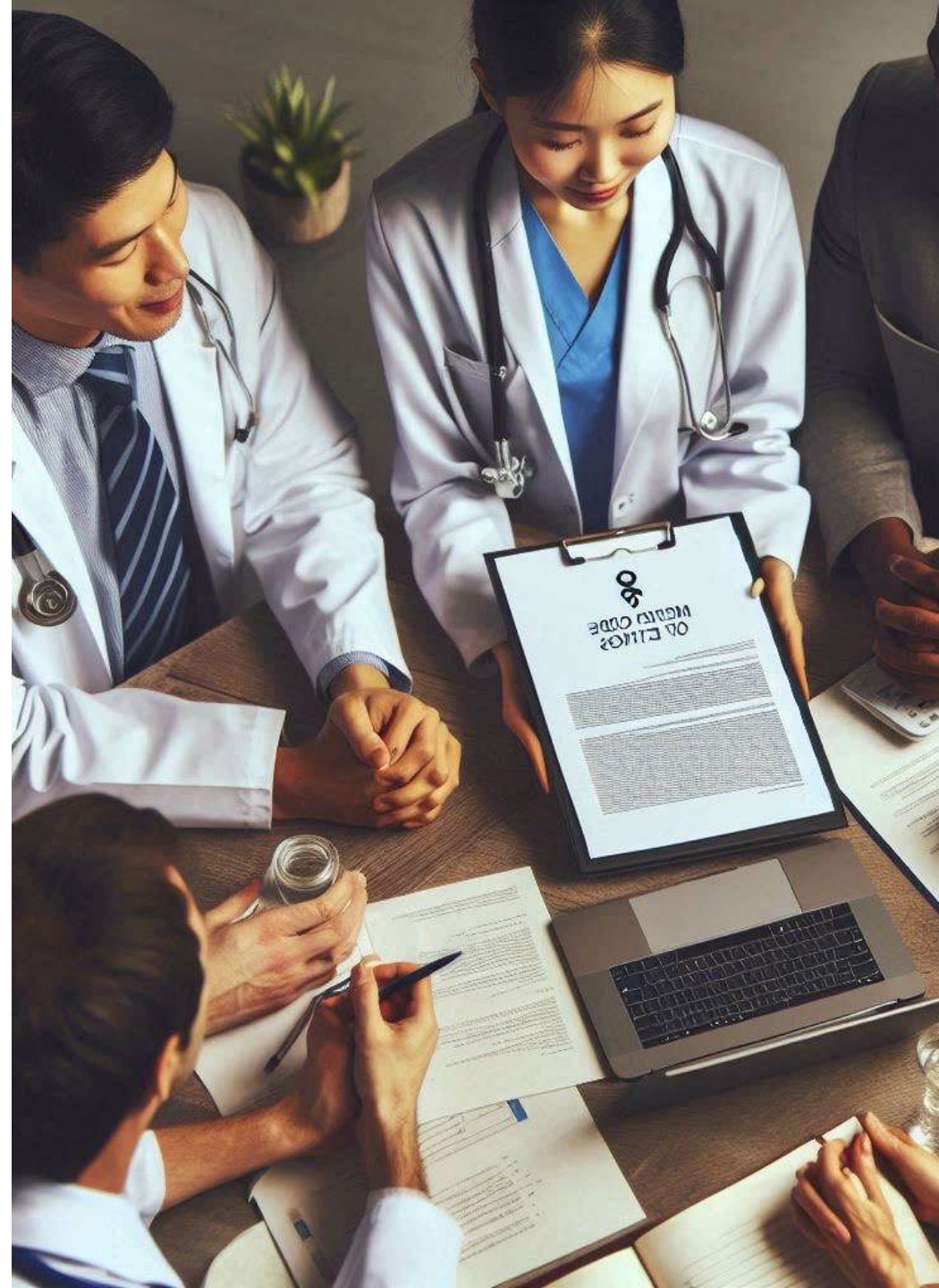


ART. 11 CODICE DEONTOLOGICO: *Comunicazione e diffusione di dati*

Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.

Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.

Il medico non può collaborare alla costituzione di banche dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. La violazione dell'obbligo del segreto professionale si ha allorquando gli elementi conoscitivi appresi in occasione della attività professionale debbono restare segreti per motivi di costume, per ragioni morali o la cui divulgazione arrechi o possa arrecare danno al paziente.





Art. 4 * Libertà e indipendenza della professione. **Autonomia e responsabilità del medico**

L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

Art. 34 * **Informazione e comunicazione a terzi**

L'informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Pronunce contenenti principi ed analisi definitorio/contenutistica

14. La certificazione di una situazione clinica non veritiera integra violazione del dovere di veridicità, che è alla base del principio di affidamento delle certificazioni mediche, ai sensi dell'art. 22 del Codice deontologico, **laddove il sanitario abbia rilasciato una certificazione recante indicazioni diagnostiche o terapeutiche relative ad un paziente senza averlo visitato e senza aver avuto con lo stesso alcun contatto o colloquio** (n. 16 del 10 maggio 2010).

Pronunce contenenti principi ed analisi definitorio/contenutistica

La certificazione di una situazione clinica non veritiera integra violazione del dovere di veridicità, che ai sensi del Codice deontologico è alla base del principio di affidamento delle certificazioni mediche. Il certificato medico è un atto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica accertati personalmente e che producono certezza legale valutabili ai fini dell'articolo 481 c.p. Pertanto, **risulta deontologicamente non corretto compilare un certificato sulla base di quanto viene riferito dal cliente, circostanze che devono essere indicate solo come elementi anamnestici** (n. 15 del 10 marzo 2014)

Il certificato compiacente



E' la certificazione che tende, con terminologia volutamente imprecisa e criptica, ad alterare una situazione o minimizzandola o ipertrofizzandola.



E' irrilevante se questo tipo di certificato sia stato redatto per venire incontro alle esigenze del richiedente. Il medico non deve mai sottrarsi al dovere di attenersi alla veridicità dei fatti.

Aspetti giuridici in tema di privacy, conservazione, autorizzazione all'invio, consenso

- Il consenso al trattamento dati sanitari è obbligatorio solo per finalità diverse dalla cura (es. invio dati ad altri soggetti), mentre per l'accertamento è previsto dalla normativa (GDPR, D.Lgs. 196/2003)
- Per minori o incapaci è necessario il consenso del tutore/i o rappresentante/i legale/i, con indicazione nel certificato
- La trasmissione del certificato deve avvenire in modalità telematica sicura tramite la piattaforma INPS, garantendo tracciabilità e riservatezza (D.Lgs. 62/2024 art. 8, INPS Messaggio 764/2025)

Aspetti giuridici di un certificato medico (civile e penale)

Responsabilità civile: risarcimento danni per certificazioni errate o incomplete che causano pregiudizi (art. 2043 c.c.)

Responsabilità penale: falso ideologico (art. 479 c.p.) con pena fino a 1 anno di reclusione o multa, se il medico dichiara consapevolmente dati falsi (INPS Tutorial)

Possibile concorso in reati quali truffa ai danni dello Stato

Validità giuridica del certificato subordinata alla correttezza formale e sostanziale

I REATI CONNESSI ALLE CERTIFICAZIONI

La dichiarazione di fatti non rispondenti al vero può realizzare il delitto previsto dall'art. 481 del Codice Penale (**Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità**)

Art. 481 *“Chiunque, nell'esercizio d'una professione sanitaria o forense, o d'un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”*

I REATI CONNESSI ALLE CERTIFICAZIONI

Per la configurazione di tale delitto, **non è necessario il fine di lucro** ma **deve ricorrere il dolo** (coscienza e volontà di alterare la descrizione dei reperti obiettivi):

Attestazione di fatti inesistenti

Omissione di dati agevolmente obiettivabili da parte d'ogni sanitario



FNOMCeO

D.lgs. 62/2024 – art. 8, comma 1:

MEDICI CERTIFICATORI

- 1) medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare.
- 2)
- 3) anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate,

REATI CONNESSI AD ATTIVITA' CERTIFICATIVA

I reati di falso, relativi ai documenti sanitari, possono integrare le varie ipotesi di reato in ragione delle qualifiche giuridiche che il medico può rivestire a seconda della natura pubblica o privata delle sue funzioni

•**Art. 476 Falsità materiale commessa dal PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI:** Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la **reclusione da uno a sei anni**. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso (c.c. 2699, 2700), **la reclusione è da tre a dieci anni**.

•**Art. 479 Falsità ideologica commessa dal PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI:** Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute comunque **attesta falsamente fatti dei quali è destinato a provare la verità**, soggiace alla pena stabilita nell'art. 476 (**da 1 a 6 anni; a fronte di querela di falso da 3 a 10 anni**)

•**Art. 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative:** Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni**.

REATI CONNESSI AD ATTIVITA' CERTIFICATIVA

- Art. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative:** Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la **reclusione da tre mesi a due anni**.
- Art. 482 Falsità materiale commessa da privato:** se alcuno dei fatti preveduti dagli art. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dall'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, **ridotte di un terzo**.
- Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:** Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la **reclusione fino a un anno o con la multa**.



Grazie per l'attenzione